



Azienda Servizi Sociali di Bolzano
Betrieb für Sozialdienste Bozen

VADEMECUM
AREA MINORI E FAMIGLIE

PREMESSA

L'Azienda Servizi Sociali di Bolzano, attraverso il vademecum minori e famiglie ha perseguito l'obiettivo di elaborare uno strumento di lavoro comune per le assistenti sociali, che operano all'interno dei Distretti sociali, in particolare nell'area minori e famiglie.

Tale strumento vuole essere una guida di supporto al lavoro quotidiano di coloro che operano all'interno dei Distretti sociali.

L'elaborato è nato sulla base del lavoro precedentemente svolto dalla collega assistente sociale Liana Zancanella, ed è stato successivamente ampliato e aggiornato.

Al termine di questo interessante e impegnativo lavoro, colgo l'occasione per ringraziare tutte le colleghe assistenti sociali dell'area minor e famiglie i coloro, che hanno contribuito a realizzare questo vademecum.

Maela Bordin

Bolzano, dicembre 2007

Indice

| | |
|--|----|
| 1. Il servizio sociale rivolto ai minori e alle famiglie | 4 |
| 2. Il servizio sociale e gli organi giudiziari | 6 |
| 3. La segnalazione all’Autorità giudiziaria | 9 |
| 4. I provvedimenti giudiziari | 16 |
| 5. Il ruolo del Servizio Sociale nell’esecuzione dei provvedimenti | 18 |
| 6. Interventi e servizi a favore dei minori | 25 |
| 7. Gli interventi di assistenza economica e sociale | 30 |
| 8. Procedure di passaggio caso tra i distretti sociali | 37 |
| 9. Il SIS – Servizio di integrazione sociale | 38 |
| 10. Lo spazio-neutro: linee guida | 46 |

1. Il servizio sociale rivolto ai minori e alle famiglie

Attraverso un lavoro di sostegno alla persona e alla famiglia, il servizio di assistenza sociale interviene per risolvere situazioni di difficoltà costruendo insieme all'utente percorsi di aiuto. La richiesta di intervento del servizio può essere inoltrata direttamente dall'interessato, dai suoi familiari, da conoscenti ed amici, da enti o associazioni. Il servizio è prestato da assistenti sociali.

I servizi prestati sono:

- assistenza e consulenza sociale a famiglie e singoli con interventi per il superamento di problematiche sociali (solitudine, emarginazione, problemi relazionali, di integrazione sociale)
- informazione ed aiuto nell'accesso a servizi e strutture che si occupano di minori e famiglie
- affidamento familiare o extrafamiliare di minori presso famiglie, istituti o comunità alloggio
- valutazione sociale per ammissioni temporanee e definite in casa di riposo, centro di degenza e centro di assistenza diurna e per accesso all'assistenza domiciliare
- valutazione sociale per bisogni assistenziali (assistenza economica, assistenza domiciliare, frequenza centri diurni, ecc.)

Assistenza sociale alla famiglia e ai minori

L'assistenza ai minori in condizione di bisogno, oltre che avere una finalità di tutela, esplica una funzione di prevenzione del disagio sociale, favorendo la crescita del minore in ambiente familiare idoneo e favorevole al suo sviluppo psico-fisico.

Gli assistenti sociali dell'area socio-pedagogica del Distretto Sociale, mediante incontri con il minore e la famiglia finalizzati alla raccolta di informazioni, cercano di capire e conoscere gli ambiti di vita del minore stesso (situazione familiare, rete sociale, salute psico-fisica ecc.) e i problemi da affrontare. In un secondo momento, dopo aver analizzato la

situazione, spetta all'assistente sociale il compito di prospettare le possibili soluzioni che possono:

- provenire dalla famiglia di origine (la stessa famiglia può con il sostegno del servizio elaborare strategie di intervento per affrontare i propri problemi, con le proprie risorse)
- consistere nell'indirizzare la famiglia verso altri servizi competenti sul territorio
- consistere nella presa in carico del nucleo familiare e avviare una serie di ulteriori incontri per progettare un intervento globale anche a tutela del minore

L'intervento dell'assistente sociale può essere sollecitato dalla famiglia, dal minore stesso, dai cittadini (es. vicini di casa, conoscenti) da altri servizi pubblici o privati, o dal Tribunale.

Per risolvere situazioni particolarmente problematiche, il distretto su incarico o in collaborazione con altre istituzioni, può ricorrere anche ad interventi specifici.

Collabora infatti in maniera diretta con l'Autorità Giudiziaria in particolare con il Tribunale per i Minorenni e con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni per la quale svolge indagini socio-ambientali ed inoltre è l'Ente preposto per l'indagine socio-psico-ambientale delle coppie adottive.

L'assistente sociale si avvale inoltre del Programma di Assistenza Minorile che ogni anno la Provincia Autonoma di Bolzano eroga secondo la forma e con criteri stabiliti per le prestazioni di assistenza economica sociale a favore di minori.

I diversi interventi assistenziali, in ottemperanza alle leggi di riferimento, sono rivolti a garantire al minore un ambiente idoneo al suo sviluppo armonico e vanno garantiti indipendentemente dalla disponibilità dei genitori o di altra persona tenuta agli alimenti.

2. Il servizio sociale e gli organi giudiziari

Servizio Sociale e Magistratura

Le leggi che sanciscono in modo determinato il rapporto tra Servizio Sociale e Organi giudiziari sono:

- DPR 215/1981 su norme di attuazione dello Statuto di Autonomia in materia di assistenza;
- L.184/83 sull'affidamento e sull'adozione;
- L. 476/98 sull'adozione internazionale;
- L. 448/88 sul processo penale minorile
- L. 149/01 modifiche alla legge 184
- L.P. 2/02 Provvedimenti per l'adozione in Prov di Bz.

Il Tribunale per i Minorenni interviene sempre per proteggere e tutelare il minore.

Il suo intervento è finalizzato ad evidenziare le condizioni di pregiudizio in cui si trovano i minori e a ripristinare il loro benessere esplicitando gli interventi di sostegno e legittimando l'operato dei Servizi Sociali.

I contesti operativi di collaborazione tra l'Ente Locale e Il Tribunale per i Minorenni sono relativi prevalentemente a situazioni di:

- minori oggetto di esposti;
- adozione nazionale;
- adozione internazionale;
- affidamento non consensuale;
- segnalazione in caso di abbandono;
- segnalazione di situazioni a rischio;
- allontanamento di minori dal proprio nucleo familiare;
- esecuzione di provvedimenti del TM o della Procura;
- penale minorile.

Il servizio sociale distrettuale ha il dovere di collaborare ed informare il giudice su situazioni di pregiudizio.

Il servizio sociale distrettuale nel momento in cui ravvisa una situazione di pregiudizio sul minore deve segnalare tale condizione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

Il Servizio Sociale non dovrebbe intervenire, per sua deontologia professionale, su segnalazioni anonime ma qualora dovesse ravvisare su talune segnalazioni dei sospetti fondati sarà suo obbligo darne comunicazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni o all'Ufficio Minori della Questura.

La Procura può avvalersi dell'ausilio dei Servizi Sociali per svolgere le indagini psico-sociali.

L'indagine ha carattere d'urgenza pertanto deve essere effettuata in breve tempo (1- 2 mesi).

Modalità operativa:

- nel momento in cui perviene al distretto tale richiesta, il Direttore dovrà inviare alla Procura una risposta scritta di presa in carico del caso. Nello scritto dovrà essere indicato il nome dell'ass.soc. incaricata per l'indagine.
- qualora l'indagine non fosse ultimata entro il termine richiesto, sarà compito dell'assistente sociale inviare alla Procura uno scritto (pazientino) in cui risulti la motivazione del ritardo. La motivazione dovrà essere sempre legata alla difficoltà e complessità del caso.

La Procura a conclusione dell'indagine può:

- chiudere la procedura archiviando la pratica
- protrarre l'osservazione con richiesta di aggiornamento al Servizio Sociale
- ricorrere al Tribunale per i Minorenni.

Il Tribunale per i Minorenni, ricevuta la pratica, aprirà l'istruttoria al termine della quale potrà:

- emettere un decreto di "non luogo a provvedere" qualora non ravvisi una situazione di pregiudizio

- emettere un decreto con prescrizioni precise che talvolta coinvolgono il Servizio Sociale

Nel decreto vengono sancite le prescrizioni che la famiglia dovrà osservare e può decretare l'obbligatorietà della relazione della famiglia con il servizio sociale, rendendo così la relazione non più spontanea ma coatta.

Nel decreto vengono inoltre stabiliti gli incarichi al Servizio Sociale nonché agli altri Servizi coinvolti e i tempi d'intervento .

Qualora l'assistente sociale dovesse richiedere un cambiamento del Decreto dovrà inoltrare una relazione motivante la modifica alla Procura.

Il giudice del Tribunale per i Minorenni e/o del Tribunale Ordinario ha il potere di rivolgersi **alla Pubblica Amministrazione** per :

- chiedere d'ufficio informazioni scritte relative ad atti e documenti (art. 213 codice di procedura civile e art. 96 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile). Il giudice può assumere informazioni senza limitazione al suo potere d'indagine. L'obbligo della pubblica amministrazione è di informare e collaborare;
- disporre il controllo ed il supporto della pubblica amministrazione relativamente a situazioni di pregiudizio;
- prevedere, nell'ambito della tutela e dell'emancipazione del codice civile (art. 344), che il giudice tutelare possa chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.

Funzioni del Giudice Tutelare

Il Giudice Tutelare è un giudice del Tribunale Ordinario cui sono espressamente affidate delle funzioni di tutela del minore e degli incapaci.

Il suo intervento è relativo a:

- minori rimasti orfani privi di tutela per la nomina del tutore (art.343 c.c.);
- vigilanza sulle condizioni stabilite dal Tribunale per i Minorenni o dal Tribunale Ordinario riguardo ai rapporti tra genitori separati e figli minori (art. 337 c.c.);
- minori ricoverati presso istituti di assistenza pubblica o privata per verificarne, ogni sei mesi, le condizioni psico-fisiche (art. 9 L.184/83 c.c.);

- abbandono della casa del genitore da parte del figlio in vista di una mediazione tra le parti ai fini del rientro del minore in famiglia (art. 318 c.c.).
- affidamento familiare disposto dal Servizio Sociale per verificarne la regolarità formale del provvedimento amministrativo e se l'inserimento del minore presso la famiglia affidataria, segnalata dal Servizio Sociale, non rechi pregiudizio allo stesso (art. 4 L.184/83).
- interruzione volontaria della gravidanza richiesta dalla minore, per dare eventuale autorizzazione anche senza il consenso dei genitori (L. 194/78)

I contesti operativi di collaborazione tra servizio sociale e giudice tutelare sono quindi:

- l'affidamento consensuale;
- la tutela del minore.

3. La segnalazione all'Autorità giudiziaria

Chi fa le segnalazioni?

Tutti possono segnalare delle situazioni di pregiudizio di minorenni meritevoli di una tutela giudiziaria.

Questo potere generale di segnalazione è però attribuito dalla legge (art.1, comma 2°, legge 19 luglio 1991, n. 216) specificatamente, ai fini del collocamento dei minori fuori dalla loro famiglia, a quattro soggetti che hanno compiti di protezione dei bambini: i servizi sociali, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e l'autorità di pubblica sicurezza.

Fra queste fonti di segnalazione, i servizi sociali costituiscono una fonte particolarmente qualificata perché hanno lo scopo istituzionale di sostegno al disagio delle famiglie e dei minori.

Nell'art. 1 della legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), si definiscono i servizi sociali come "tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema

previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede amministrazione della giustizia.”

I servizi sociali quindi sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione, alla formazione ed educazione e socialità di tutta la cittadinanza, singoli o aggregazioni sociali, che sono escluse o emarginate, mirando al loro reinserimento nel tessuto sociale.

La segnalazione

La segnalazione è la comunicazione dei servizi titolari del caso, con la finalità di informare l’Autorità Giudiziaria di una situazione di pregiudizio di un minorenne.

Ci sono casi in cui la legge stabilisce l’obbligo da parte dei servizi di segnalazione, in altri casi la segnalazione può essere facoltativa.

I servizi hanno *l’obbligo di procedere alla segnalazione* quando:

- ✓ vengono a conoscenza che un minorenne si trova in situazione di abbandono ai fini della eventuale declaratoria del suo stato di adottabilità (art. 9, comma 1°, legge n. 184/1983);
- ✓ hanno collocato in luogo sicuro un minorenne moralmente e materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi incapaci di provvedere alla sua educazione (art. 403 cod. civ.), in quanto, a seguito di ciò, l’autorità giudiziaria competente deve provvedere in modo definitivo alla sua protezione;
- ✓ hanno notizia di minori degli anni 18 che esercitano la prostituzione (art. 25 bis, comma 1°, R.D.L. n. 1404/1934, introdotto dalla legge n. 269/1998 sullo sfruttamento sessuale dei minori);
- ✓ hanno notizia di minori degli anni 18 stranieri, privi di assistenza in Italia, che siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio (art. 25 bis, comma 2°, R.D.L. n. 1404/1934):
- ✓ occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità o in istituto oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione (art. 4, comma 5°, legge n. 184/1983).

I servizi sociali o sanitari devono procedere ad una segnalazione quando vengono a conoscenza di un *pregiudizio grave* o di un *pericolo serio di pregiudizio* relativi ad un minore, per rimuovere i quali non bastano gli interventi sociali o sanitari e occorre un provvedimento giudiziario che incida sulla potestà dei genitori.

Tale provvedimento può disporre:

- ✓ l'allontanamento del figlio o dei genitori o dei conviventi dalla residenza familiare;
- ✓ la decadenza dei genitori dalla potestà sul minore;
- ✓ la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore;
- ✓ la regolamentazione della potestà divisa dei genitori;
- ✓ l'imposizione di prescrizioni affinché i genitori tengano una condotta positiva o si astengano da una condotta pregiudizievole o affinché i genitori e/o il figlio collaborino in attività di sostegno attuate dai servizi necessarie per la cura del minore.

I servizi sociali hanno propri doveri e possibilità di intervento per i minori, senza necessariamente dover chiedere degli ordini dell'autorità giudiziaria. Questi, di fronte ad una situazione di pregiudizio attuale o di rischio possibile, sono tenuti ad attivarsi autonomamente per pervenire alla formulazione di una diagnosi e di una prognosi e approntare gli interventi di competenza a livello della prevenzione, individuazione e trattamento, operando per acquisire l'adesione dei genitori e del minore stesso a tali interventi.

Pertanto c'è solo eccezionalmente una competenza dell'autorità giudiziaria sui casi sociali e/o sanitari. I servizi procedono a segnalazione all'autorità competente quando:

1. un qualsiasi loro intervento non servirebbe e solo l'intervento giudiziario può sbloccare una relazione dannosa;
2. l'intervento dei servizi per la protezione di un minore non è possibile perché i genitori non vi consentono o non collaborano e quindi occorre effettivamente un provvedimento giudiziario che vincoli i genitori;
3. si può motivatamente ritenere che il consenso dei genitori all'intervento di protezione predisposto dai servizi sia solo apparente e possa essere revocato a danno del minore.

A tale proposito è da evitare di investire le autorità giudiziarie di attività o di progetti che sono di esclusiva del servizio sociale stesso.

Il ricorrere troppo sovente alla segnalazione, anche quando non necessaria, carica gli organi giudiziari e snatura le situazioni in cui il servizio sociale, in quanto competente, lavora sul sociale e si rischia di snaturare gli interventi, perdere la fiducia dell'utente con gli operatori sociali e con il loro compito.

La segnalazione deve essere fatta in forma scritta e dovrebbe contenere i riferimenti specifici del soggetto segnalante e dei destinatari della segnalazione, eventuali altre informazioni sulla situazione familiare se in possesso del servizio. Nella segnalazione inoltre dovrebbero comparire gli interventi urgenti di protezione del minore attuati dal servizio sociale e un primo progetto di presa in carico (motivazioni, tempi prevedibili e presenza o mancanza del consenso dei genitori).

Segnalazioni alla Procura della Repubblica

Le segnalazioni dei casi ordinari vanno dirette alla Procura della Repubblica per i minorenni che, quale parte pubblica, ha la legittimazione processuale per la tutela dei diritti dei minori e degli incapaci anche in via d'urgenza (art. 73 dell'ordinamento giudiziario, art. 336 del codice civile).

Il procuratore della Repubblica per i minorenni ed i suoi sostituti:

- ricevono le segnalazioni dei servizi, dell'istituzione scolastica, dell'ente locale, dell'autorità di polizia e degli altri soggetti (privati cittadini) privi della legittimazione alla presentazione di un ricorso;
- valutano la rilevanza giudiziaria dei fatti segnalati, se del caso assumendo ulteriori informazioni, per determinare se è probabile l'esistenza di un pregiudizio e quale presumibile vantaggio il minore trarrebbe dall'intervento giudiziario;
- alla luce di ciò decidono se attivare un procedimento depositando un ricorso al Tribunale per i Minorenni.

Nel caso di segnalazione avente ad oggetto condotte di rilevanza penale ai danni di un minore (quali lesioni personali, maltrattamenti in famiglia o abusi sessuali) la Procura della Repubblica per i minorenni, prima di trasmettere il proprio ricorso o la documentazione al Tribunale per i Minorenni e svelarne così il contenuto, svolge una attività di confronto e coordinamento con il procuratore della Repubblica competente per il procedimento penale, allo scopo di valutare le priorità far gli atti di indagine in sede penale nei confronti dell'autore dell'abuso e gli interventi civili rivolti ad assicurare, al minore vittima, un adeguato contesto di protezione.

Segnalazioni al Tribunale per i Minorenni

Si possono segnalare direttamente al Tribunale per i Minorenni:

- le situazioni di abbandono per l'apertura della procedura di adottabilità;
- i casi di assoluta urgenza, in cui bisogna assumere un provvedimento immediato, nello spazio di poche ore (art. 336, comma 3° codice civile), con la particolarità che, ove il Tribunale non ravvisi l'urgenza, la segnalazione viene rinviata al procuratore della Repubblica per i minorenni perché valuti se assumere l'iniziativa.

Segnalazioni di fatti nuovi

I servizi, nell'esercizio dei loro compiti istituzionali, segnalano alla Procura della Repubblica per i minorenni anche i fatti nuovi che richiedono la modifica del regime giuridico stabilito da un precedente provvedimento del Tribunale per i minorenni.

Occorre procedere ad una tale nuova segnalazione quando il procedimento che pendeva avanti al Tribunale per i minorenni è stato definito con un decreto che non contiene riserve di ulteriori provvedimenti o espressioni di tipo "provvisorio".

Nella nuova segnalazione occorre specificare:

- se il rischio o il pregiudizio per il minore si è aggravato, permane immutato, si è attenuato o è venuto meno;
- come si ritiene che debba essere modificato il precedente provvedimento (talvolta lo stesso provvedimento è formulato per dare spazio di discrezionalità ai servizi sociali nella loro esecuzione dei progetti di tutela e sostegno);
- se il collocamento del minore al di fuori della sua famiglia deve essere prorogato (per legge comunque non superiore ad altri due anni) perché il ritorno in famiglia al termine dell'affidamento o della permanenza in comunità o istituto recherebbe pregiudizio al minore (art. 4, comma 4° e 7°, legge 184/1983): in questo caso dovrebbe essere indicato se i genitori e gli affidatari sono o non sono consenzienti a tale nuova proroga.

Segnalazione al giudice tutelare

Si devono segnalare al giudice tutelare e non alla Procura della Repubblica o al Tribunale per i minorenni:

1. i casi in cui entrambi i genitori sono deceduti o assenti o impediti o interdetti, per l'apertura di una tutela e per i provvedimenti urgenti di cui all'art. 361 codice civile: "Vi rientrano i casi dei minori stranieri non accompagnati quando i genitori per la loro lontananza di fatto non possono esercitare la potestà";
2. gli affidamenti familiari consensuali, perché il giudice tutelare li renda esecutivi con decreto (art. 4, comma 1° legge 184/1983), mentre per i loro rinnovi che superino il periodo complessivo di 24 mesi dall'inizio occorre procedere a segnalazione alla Procura della Repubblica per i minorenni;
3. i casi in cui occorre una autorizzazione per il rilascio del passaporto o della carta bianca valida per l'espatrio;
4. le interruzioni volontarie di gravidanza di minorenne, quando i genitori o un genitore non diano il consenso a tale atto o la minorenne desidera che loro non siano informati;
5. i casi in cui ci sia conflittualità tra i genitori per l'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale ordinario in sede di separazione o divorzio o dal Tribunale per i minorenni per l'esercizio della potestà (art. 337 codice civile);
6. necessità della nomina di un amministratore di sostegno: in questo caso la legge attribuisce al servizio anche la legittimazione al ricorso (art. 406 codice civile).

COMPETENZE SPECIFICHE DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

1. Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
 - riceve le denunce di notizia di reato a carico di un minorenne, svolge le indagini preliminari e, se non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale davanti al Tribunale per i minorenni;
 - vaglia le segnalazioni pervenute dai servizi o da soggetti privi di legittimazione alla presentazione del ricorso (cittadini e volontariato sociale) riguardanti situazioni di pregiudizio e di abbandono per un minore d'età; inoltra l'informativa alla Procura presso il Tribunale ordinario, qualora ravvisi una fattispecie di reato a danno di un minore e ad opera di un adulto;
 - restituisce la segnalazione predetta al servizio segnalante quando non ravvisi la sussistenza delle condizioni inerenti al principio di legalità per la presentazione di un ricorso al Tribunale;

- richiede con ricorso al Tribunale per i minorenni di dichiarare lo stato di adottabilità di un minore in stato di abbandono (art. 9, comma 2° legge 184/1983), di pronunciare la decadenza o l'affievolimento della potestà genitoriale (artt. 330 e 333 del codice civile), di disporre l'affidamento ai servizi sociali del minore e/o il suo allontanamento dalla residenza familiare (art. 333 codice civile);
- effettua o dispone ispezioni nelle comunità tutelanti con ricorrenza semestrale o ispezioni straordinarie ogniqualvolta lo ritenga opportuno (art. 9, comma 3 legge 184/1983). Il procuratore o il suo delegato, in occasione delle visite ispettive, sollecita ed accoglie le istanze dei minori d'età collocati fuori dalla residenza familiare dirette ad una verifica periodica della loro condizione.

2. Tribunale per i minorenni

- decide sui ricorsi presentati dal procuratore e dalle parti private nei casi previsti. In particolare: può dichiarare lo stato di adottabilità (art. 15 legge 184/1983), pronunciare la decadenza o la limitazione della potestà genitoriale; pronunciare l'allontanamento dalla famiglia di un minore che si trovi in una situazione pregiudizievole a causa del comportamento di uno o entrambi i genitori; disporre l'affidamento del minore ai servizi sociali o l'affido familiare ove manchi l'assenso degli esercenti la potestà (artt. 330 e 333 codice civile);
- vigila sui minori per i quali è emesso in decreto di affidamento familiare in assenza di consenso degli esercenti la potestà (art. 4, comma 3° legge 184/1983);
- giudica i minori accusati di aver commesso un reato.

3. Giudice tutelare

- nomina il tutore legale al minore privo di un rappresentante legale, salvo i casi in cui tale competenza è attribuita al Tribunale per i minorenni, ossia quando vi è dichiarazione dello stato di adottabilità o di sospensione della potestà genitoriale;

- sovrintende alla tutela ed esercita le funzioni che la legge gli attribuisce in merito;
- rende esecutivo con decreto l'affido familiare o l'inserimento in comunità tutelare disposto dal servizio sociale previo consenso manifestato dai genitori o dal tutore e sentito il minore;
- vigila sui minori sottoposti ad affidamento consensuale per i primi due anni.

4. Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario

- indaga ed esercita l'azione penale nei confronti del maggiorenne accusato di aver commesso reato anche a danno di un minore;
- segnala tale caso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per la tutela civile del minore.

5. Tribunale Ordinario

- in sede civile, dispone l'affidamento dei figli in caso di separazione dei genitori coniugati;
- in sede penale, è competente per i procedimenti giudiziari che vedono un minore vittima di un reato, qualora l'autore sia maggiorenne.

4. I provvedimenti giudiziari

Limitazioni della potestà genitoriale

Quando il genitore viola i propri doveri connessi alla potestà o abusa dei relativi poteri, il giudice può decretare:

- la decadenza dalla potestà, nei casi più gravi, che hanno arrecato un pregiudizio al figlio (art. 330 codice civile). Si tratta di un provvedimento estremo che può comportare l'allontanamento del minore o del genitore dalla residenza familiare. La decadenza dalla potestà è prevista anche come pena accessoria per determinati reati (art. 34 codice penale);
- la sospensione dell'esercizio della potestà nei casi meno gravi e quando vi è stata una condanna del genitore per delitti commessi con abuso della potestà. La sospensione può essere disposta anche nei casi di temporanea impossibilità del genitore ad esercitare la propria potestà;

- l'affievolimento della potestà, derivante da alcune misure limitative disposte con riferimento tanto all'attività educativa, quanto alle funzioni di rappresentanza e amministrazione (art. 333 codice civile).

Affidamento al servizio sociale

Provvedimento del Tribunale per i Minorenni, limitativo della potestà genitoriale, in base al quale i genitori del minore, soggetto della tutela, sono tenuti a concordare con il servizio sociale affidatario le principali scelte educative ed a seguire le indicazioni del servizio stesso nell'organizzazione della vita familiare e nel comportamento nei confronti del minore.

Il servizio sociale si trova così ad esercitare una parte della potestà in un progetto finalizzato alla protezione del minore e al tempo stesso al sostegno dei genitori nell'espletamento delle loro funzioni educative, sostegno che prevede interventi atti a rimuovere difficoltà oggettive ed a verificare le potenzialità presenti nel sistema familiare, in un arco di tempo sufficientemente lungo per consentire il cambiamento e sufficientemente breve da non determinare un rapporto di dipendenza verso il servizio.

In casi estremi, di notevole complessità o per svariati condizioni particolari, l'affidamento al servizio sociale si protrae fino alla maggiore età del minore e la presenza di più minori nella famiglia può determinare una relazione lunga con il servizio sociale stesso.

5. Il ruolo del Servizio Sociale nell'esecuzione dei provvedimenti

Il Tribunale per i minorenni e la Sezione per i minorenni della Corte d'Appello pronunciano dei provvedimenti con diversi contenuti (decreti), che verranno illustrati di seguito.

Le prescrizioni

I provvedimenti spesso hanno contenuto di prescrizioni.

Le uniche prescrizioni civili previste espressamente dalla legge sono dettate dall'art. 12 legge 184/1983 nell'ambito della procedura di adottabilità. Esse sono impartite con decreto motivato ai genitori o ai parenti e riguardano "l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore", nonché "periodici accertamenti da eseguire avvalendosi dei servizi locali ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra minore e la famiglia".

Anche i provvedimenti che il Tribunale per i minorenni o la sezione minorile della Corte d'appello adottano a fronte dell'art.333, comma 1° del codice civile hanno valore di prescrizione in merito alla condotta di uno o di entrambi i genitori, se appare pregiudizievole nei confronti del minore. Tali prescrizioni giudiziarie che si rifanno ai valori anche sanciti dalla stessa Costituzione, hanno valore anche di terapia per la famiglia e possono trattarsi di:

- prescrizioni ai genitori perché tengano una condotta positiva o si astengano da una condotta pregiudizievole;
- prescrizioni ai genitori e/o al figlio perché collaborino in attività di sostegno attuate dai servizi che siano necessari per la cura del minore.

Normalmente queste prescrizioni sono quasi sempre accompagnate da un incarico ai servizi di disporre attività di sostegno per i genitori e per il minore (normalmente all'interno di un progetto sociale) e/o di vigilare che gli stessi genitori mantengano condotta conforme alle prescrizioni.

Il servizio sociale seguirà e cercherà di sostenere l'esecuzione di tali prescrizioni e l'intervento progettato e stabilito da decreto.

Dall'inadempimento per responsabilità dei genitori delle prescrizioni impartite può derivare la dichiarazione dello stato di adottabilità (nel procedimento di adottabilità),

l'allontanamento del minore o la decadenza dalla potestà dei genitore (nel procedimento civile sulla potestà).

L'allontanamento del minore e sua collocazione sostitutiva

Il Tribunale per i minorenni quando dispone un affidamento di un minore a un genitore o a terzi, può incaricare i servizi di attuare e/o collaborare per l'allontanamento dello stesso dalla residenza familiare e la sua nuova collocazione (in affido familiare o in comunità). Tale collocamento deve seguire alcuni prassi, note al servizio sociale al fine di una riuscita il meno traumatica per il minore e per la famiglia d'origine. L'allontanamento è di prassi preparato e i vari attori ne sono a conoscenza, soprattutto sapendo il motivo di tale scelta, esplicitando talvolta le ragioni note alla famiglia ma non accettate.

Temporaneità dei provvedimenti

I provvedimenti giudiziari possono essere temporanei o a tempo determinato.

È sempre *temporaneo* il provvedimento di protezione che in caso di urgente necessità il Tribunale per i minorenni può assumere su ricorso del pubblico ministero senza sentire le persone interessate, come previsto dall'art. 336, comma 3° del codice civile. A questo provvedimento deve sempre seguire un successivo, dopo l'audizione delle persone coinvolte, che confermi, modifichi o revochi il primo.

Temporaneo è anche l'affidamento familiare disposto dai servizi o dal Tribunale per i minorenni; esso non può superare la durata di 24 mesi e nel procedimento che lo dispone si deve esplicitare, i tempi di previsione di tale progetto e quindi il termine (art. 4, comma 4° legge 184/1983). La durata di massimo 24 mesi è valida anche per gli inserimenti presso le comunità di tipo familiare e non (art. 4, comma 7° legge 184/1983).

La collocazione di un minore nell' "affidamento a rischio giuridico" è *temporanea*. Infatti, terminata la procedura di adottabilità, l'affidamento eterofamiliare o si conclude perché il minore rientra presso la propria famiglia o si modifica perché diventa affidamento preadottivo. Lo stesso affidamento preadottivo è temporaneo, perché finalizzato all'adozione del minore, e termina con il provvedimento di adozione.

È a tempo *indeterminato* l'affidamento di un minore disposto all'interno di una tutela, come disposto dall'art. 371 codice civile, per assicurargli una famiglia sostitutiva, su cui

vigila il giudice tutelare. La stessa disposizione di affidamento è possibile di modifiche nell'interesse dello stesso minore.

A tempo *indeterminato* è anche l'affidamento del figlio naturale che il Tribunale per i minorenni dispone ad un genitore o a terzi (art. 371-bis codice civile), per disciplinare l'esercizio della potestà, affidamento che però il Tribunale per i minorenni può sempre modificare nell'interesse del minore.

Affidamento familiare

“ Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia: a tale fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto” (L. 149/2001 modificante la L.n.184/83)

L'Ente Pubblico ha l'obbligo quindi di predisporre tutti quegli strumenti di intervento psico-sociale e di sostegno economico opportuni per prevenire la necessità di affidare il bambino a terzi.

Nel caso in cui tali interventi dovessero non riuscire vi è la possibilità di individuare una famiglia, una persona, una comunità di tipo familiare e infine un istituto.

Le principali caratteristiche dell'affidamento rimangono:

- la temporaneità;
- il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine;
- la previsione del rientro del minore nella famiglia d'origine.

L'Affidamento può essere consensuale o non consensuale/giudiziale.

Affidamento consensuale

L'Affidamento consensuale viene disposto dall'assistente sociale con il consenso di colui che esercita la potestà genitoriale e sentito il minore che ha compiuto 12 anni e di età inferiore in considerazione delle sue capacità di discernimento.

L'assistente sociale informerà il giudice tutelare del luogo dove vive il minore che renderà esecutivo il provvedimento.

Procedura:

L'Assistente Sociale individua la famiglia affidataria rispondente ai bisogni del bambino.

Dá seguito a una fase di conoscenza tra il nucleo familiare del minore e il nucleo della famiglia affidataria.

In accordo con gli esercenti la potestà genitoriale e gli affidatari, elabora un progetto di affidamento che comprende:

- le modalità dell'affidamento
- la durata dell'affidamento
- obblighi e responsabilità di entrambi i nuclei
- stabilisce il compenso a seconda della complessità del caso
- elabora la domanda e relaziona all'assistenza economica

La domanda deve essere correlata dai seguenti documenti:

- disciplinare d'oneri
- relazione per proposta economica
- documenti.

Se l'affidamento consensuale è a tempo pieno, il provvedimento è sempre reso esecutivo dal Giudice Tutelare.

L'assistente sociale per formalizzare l'affidamento dovrà inviare al Giudice Tutelare in duplice copia il provvedimento in cui si dispone l'affidamento firmato dal Direttore dell'Azienda Servizi Sociali.

Nel provvedimento dovrà essere inclusa la relazione dell'assistente sociale con lettera accompagnatoria firmata dal Direttore del Distretto e il disciplinare d'oneri.

Una copia del provvedimento rimarrà al Giudice Tutelare e una copia con il visto di esecutorietà del giudice tutelare tornerà al Servizio Sociale.

Qualora l'affidamento consensuale dovesse superare la durata dei due anni sarà necessario coinvolgere il Tribunale per i Minorenni.

L’Affidamento non consensuale o giudiziale viene disposto dal Tribunale per i Minorenni (L.184/83).

L’Affidamento **non può durare più di 24 mesi** e può essere prorogato dal Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

La proroga oltre i due anni di affidamento è concessa con Decreto del Tribunale per i Minorenni. Anche in caso di **affidamento consensuale superiore ai due anni** deve necessariamente essere **investito il Tribunale per i Minorenni, escludendo il Giudice Tutelare.**

Procedura:

L’Assistente Sociale, disposto l'affidamento dall’Autorità Giudiziaria, procede alla selezione di una famiglia idonea e predispone gli atti necessari riguardanti l'affidamento stesso (disciplinare d’oneri e compenso).

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente:

- le motivazioni,
- i tempi
- i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario
- i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti al genitore
- l’assistente sociale cui è attribuita la vigilanza sull’affidamento.

L’Affidatario accoglie presso di sé il minore e provvede al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo presenti le indicazioni dei genitori e dell’assistente sociale ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall’Autorità Giudiziaria.

L’Assistente Sociale seguirà costantemente l’affidamento, manterrà rapporti di collaborazione con la famiglia affidataria e quella di origine e terrà informata l’Autorità Giudiziaria sull’andamento del medesimo.

L’Affidatario e l’Assistente Sociale dovranno agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine.

L’Affidamento familiare cessa con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che lo ha predisposto, valutato l’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Procedura per l’espletamento della pratica:

- 1.** l’assistente sociale compila e fa sottoscrivere il disciplinare d’oneri
- 2.** l’esercente la potestà genitoriale deve presentare la documentazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare e firmare la domanda di agevolazione tariffaria.
- 3.** l’assistente sociale compila la domanda di agevolazione tariffaria e relaziona sul progetto di affidamento per il comitato di erogazione.
- 4.** l’assistente sociale sulla base del Programma Minori Provinciale, nel valutare il compenso per gli affidatari, può decidere di aumentare o ridurre il compenso a seconda del grado di complessità del caso.
- 5.** l’assistente sociale può far applicare dal comitato tecnico di distretto l’art. 42/bis (Decreto G.P. 11 agosto 2000) qualora ne ravveda la necessità, mediante motivata relazione.

“Art. 42 bis Partecipazione alla tariffa in situazioni particolari”.

Qualora dal calcolo della partecipazione alla tariffa dei servizi di cui agli allegati C e D del presente regolamento, derivi, per l’utente o i relativi nuclei familiari, un impegno finanziario eccessivamente gravoso, il competente comitato tecnico di cui all’art. 8, con decisione motivata può ridurre le percentuali da applicare ai sensi dell’art. 38 a favore dell’utente o i relativi nuclei familiari, fino ad un massimo della metà della percentuale di cui agli allegati C e D.”

La domanda deve essere rinnovata ogni anno e deve coincidere con il rinnovo del progetto di affidamento.

In base alla normativa vigente (L149/01, art.38, comma1) il giudice anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

La legge 149/01 art.38 comma 2, sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, purchè l'affidato risulti a carico (art.12, DPR n 917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Valutazione della famiglia affidataria o del singolo interessato all'affidamento

La persona o la famiglia interessata all'affidamento deve sottoporsi ad una valutazione che verrà effettuata da un'equipe del consultorio composta da assistente sociale e psicologo.

I consultori preposti alla valutazione sono: il consultorio AIED, il consultorio Kolbe e il consultorio Mesocops.

Procedura per le valutazioni delle persone o delle famiglie:

- I consultori vengono incaricati a turno, tramite fax, dal Centro Affidi (*) a procedere alla valutazione del singolo e/o della famiglia che si propone all'affidamento.
- Nel fax vengono indicati i dati della persona o famiglia interessata.
- Il consultorio provvederà in due mesi a fare la valutazione degli aspiranti affidatari e invierà relazione conclusiva al Centro Affidi, che raccoglie tutti i dati degli affidatari per i 5 distretti sociali di Bolzano.
- Qualora nel corso dell'affidamento si dovessero verificare problemi con la famiglia affidataria, l'assistente sociale potrà contattare l'equipe del consultorio per un confronto ed una verifica della situazione.
- Al termine dell'affidamento l'assistente sociale inserirà nella cartella della famiglia affidataria un breve scritto relativo all'operato della famiglia stessa.

6. Interventi e servizi a favore dei minori

IL CENTRO AFFIDI (*)

Il Centro Affidi ha il mandato istituzionale di occuparsi delle seguenti attività:

- Fornire informazioni alle famiglie, persone singole ed enti del settore pubblico e del privato sociale interessati al tema dell'affido familiare;
- Recepire e conoscere la disponibilità delle persone interessate attraverso colloqui singoli riguardo agli aspetti procedurali ed alle attività che comporta l'affido familiare;
- Conoscere tutte le famiglie affidatarie inserite nella banca dati e curare la sua gestione (aggiornarla rispetto ai nominativi dei nuovi affidatari e delle persone che decidono di non essere più disponibili all'affido, alle eventuali modifiche delle disponibilità temporali, etc.);
- Coadiuvare i servizi territoriali nell'individuazione della famiglia affidataria più idonea alle esigenze del/la minore da affidare;
- Sostenere la famiglia affidataria prima, durante e dopo l'affido familiare (in particolar modo, durante l'affido familiare, in collaborazione con l'assistente sociale referente del caso);
- Promuovere percorsi di formazione per le famiglie affidatarie;
- Promuovere iniziative di coinvolgimento delle famiglie affidatarie disponibili ma con nessun/a minore affidato/a per mantenere alta la motivazione all'accoglienza;
- Curare le relazioni con le associazioni delle famiglie affidatarie (Ass. Comunità Famiglie Accoglienti; Ass. delle Famiglie Affidatarie di Bolzano; Ass. genitori Adottivi ed Affidatari Altoatesini);
- Partecipare, congiuntamente alle assistenti sociali aziendali referenti per l'affido familiare, alle riunioni con i Consulenti Familiari che effettuano la valutazione delle aspiranti famiglie affidatarie (equipe affido familiare);
- Fungere da osservatorio tecnico – operativo dell'affido familiare nella città di Bolzano, al fine di promuovere presso la Direzione Aziendale di tutte le attività atte a potenziare l'istituto;
- Essere luogo di studio (con creazione di una piccola biblioteca tematica) e di promozione dell'istituto dell'affido familiare.

L'adozione nazionale

Il Tribunale per i minorenni è competente per i procedimenti di adozione. La coppia inoltra al Tribunale per i minorenni una richiesta (valida tre anni e poi rinnovabile). Il Tribunale per i minorenni acquisisce di seguito presso il servizio socioassistenziale della competente Comunità Comprensoriale risp. dell'Azienda Servizi Sociali di Bolzano e di un consultorio familiare una relazione psico - socio - familiare sugli aspiranti genitori adottivi, che deve essere stilata entro 4 mesi. Tale relazione costituisce uno strumento conoscitivo utile per la decisione in merito all'idoneità della coppia. In presenza di un bambino disponibile per l'adozione il Tribunale per i minorenni individua una coppia idonea di aspiranti genitori adottivi e dispone infine, attraverso decreto, l'affidamento preadottivo. Vale in linea di principio l'ordine cronologico delle domande, laddove viene però data precedenza alle domande di aspiranti genitori che intendono adottare bambini con handicap o di età superiore ai cinque anni. Trascorso positivamente il periodo di affidamento preadottivo il Tribunale per i minorenni dispone l'adozione definitiva attraverso decreto. L'affidamento preadottivo può anche essere revocato con provvedimento motivato.

L'adozione internazionale

Il primo passo degli aspiranti genitori adottivi per ottenere tutte le informazioni necessarie conduce innanzitutto all'area socio-pedagogica di base del distretto sociale delle Comunità Comprensoriali risp. dell'Azienda Servizi Sociali di Bolzano, poi agli Enti Autorizzati dalla Commissione nazionale per le adozioni. *(In base alla Legge provinciale n. 2/02 sono a disposizione un servizio provinciale ed un organizzazione di 4 équipes sul territorio).* Solo dopo l'acquisizione di queste importanti informazioni gli aspiranti genitori adottivi dovrebbero sottoporre formalmente al Tribunale per i minorenni la dichiarazione di disponibilità ad una adozione.

Il minore esposto

Il minore non riconosciuto alla nascita dalla madre viene definito minore esposto.

L'ostetrica, nel momento in cui viene informata dalla madre del nascituro di non voler riconoscere il figlio, ne dà comunicazione al Tribunale per i Minorenni.

Il giudice, ricevuta la comunicazione, incarica il Servizio Sociale di accertarne le motivazioni che hanno indotto la madre a rinunciare al figlio e soprattutto di informarla sull'art. 11, secondo comma della L.184/83 che prevede la possibilità della madre di avvalersi di due mesi di riflessione prima di esprimersi sulla decisione di non riconoscere il figlio.

La sospensione può essere disposta dal Tribunale per i Minorenni per un periodo massimo di due mesi sempreché nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o da parenti entro il quarto grado permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale.

L'assistente sociale dovrà tempestivamente recarsi in ospedale per sostenere un colloquio con la madre, con l'ostetrica, con il ginecologo e con il pediatra.

Procedura:

L'assistente sociale nel corso del colloquio con la madre le cui generalità rimarranno sconosciute, dovrà:

- informarla sull'art.11, secondo comma della L.184
- valutare se la persona ha preso tale decisione liberamente o sotto pressione, minacce o plagio di altri.
- analizzare la motivazione espressa ed inespressa
- garantire eventuali sostegni psicologici ed economici qualora volesse cambiare idea e

prendersi cura del figlio
- informarsi sull'andamento della gravidanza
- informarsi sulla composizione della sua famiglia
- informarsi su malattie genetiche ed ereditarie e dipendenze sue e della sua famiglia.
- informarsi, se possibile, sul padre del bambino

L'assistente sociale nel corso del colloquio con l'ostetrica ed il ginecologo dovrà prendere informazioni sulle condizioni della madre e del bambino al momento del parto.

Dal pediatra rileverà tutte le informazioni relative alla salute del bambino e sulla sua presumibile degenza in ospedale.

L'assistente sociale, terminata l'indagine, invierà una dettagliata relazione al Tribunale per i Minorenni che deciderà sullo stato di abbandono del bambino e dichiarerà il suo stato di adottabilità.

Qualora la madre abbia un'età inferiore ai sedici anni, l'assistente sociale nella relazione specificherà che l'impedimento al riconoscimento è causato dall'età della madre.

Qualora la madre e la sua famiglia dimostrino interesse per il bambino, per cui la dichiarazione di adottabilità sarebbe inopportuna, l'assistente sociale dovrà fornire al TM un'adeguata informazione che consenta il rinvio della procedura di adottabilità.

Il Tribunale per i Minorenni in Camera di Consiglio, decreta ugualmente lo stato di adottabilità del minore esposto ma contestualmente alla dichiarazione di adottabilità nomina un Tutore.

Detto Decreto viene notificato al Servizio Sociale, all'IPAI, al Tutore e al Giudice Tutelare del Comune di nascita del bambino e diviene definitivo dopo trenta giorni.

Inserimento in struttura

Il minore può essere accolto in idonee strutture pubbliche o private sia a tempo pieno che parziale.

Per strutture s'intende:

- gli istituti educativo-assistenziali
- i convitti
- le comunità socio-pedagogiche
- i focolari le comunità di tipo familiare
- l'IPAI

Nel momento in cui si rende necessario l'inserimento di un minore in struttura è preferibile individuare la stessa prioritariamente nel territorio provinciale.

Procedura:

l'assistente sociale dovrà inviare alla struttura la cartella elaborata insieme al CRAISS.

Intesa Operativa tra Serv.Sociale e U.S.S.M.

L'intesa operativa tra i due Servizi è sancita dal D.P.R. 448/88. Alla luce di ciò la Provincia Autonoma di Bz e l'Ufficio Servizio Sociale del Ministero hanno elaborato un documento ufficiale che disciplina tale intesa.

Tale documento in particolare afferma che il Servizio Sociale interviene su diretta segnalazione dell'U.S.S.M., sulle situazioni di minori assistiti o conosciuti, coinvolti in fatti penali e segnalati dalla Procura.

La Procura e l'assistente sociale dell'U.s.s.m. provvedono a comunicare per iscritto la richiesta di informazioni al servizio sociale territoriale che a sua volta darà risposta sempre per iscritto specificando se il caso è sconosciuto, conosciuto o preso in carico dal Servizio.

Qualora il caso fosse conosciuto o seguito sarà opportuno stabilire un rapporto di collaborazione tra i due servizi tenendo presente che nel procedimento penale, la titolarità del caso spetterà all' u.s.s.m. (vedi intesa operativa).

Norme generali

* In ogni cartella devono esistere gli elementi che permettono la ricostruzione della storia del caso.

* Nessuna relazione o corrispondenza con l'esterno può essere inviata direttamente dall'a.s. Esse vanno inviate con accompagnatoria del Direttore del Distretto. L'a.s. può inviare direttamente gli inviti agli utenti o brevi comunicazioni agli stessi.

7. Gli interventi di assistenza economica e sociale

In allegato in vademecum di assistenza economica sociale.

Gli interventi sono disposti a cura dell'ente gestore dei servizi sociali

- √ ove dimora la famiglia d'origine del minore da assistere;
- √ ove dimora il genitore al quale il minore sia stato giuridicamente affidato;
- √ ove dimora il genitore che più si interessa al figlio e lo segue.

Nel caso il minore non abbia di fatto rapporti con la famiglia d'origine o questa dimori fuori provincia, competente a prestare l'assistenza è l'ente gestore ove dimora il minore stesso.

Nei casi ove sorgono conflitti di competenza si dovrà risolvere la questione da parte degli enti gestori interessati, che collaboreranno alla ricerca di soluzioni che tengano soprattutto conto dell'*interesse superiore del minore*.

L'assistenza al minore viene prestata attraverso singoli progetti elaborati dagli operatori dell'assistenza socio-pedagogica di base, o qualora ritenuto opportuno dall'equipe del distretto.

Sulla base di un progetto assistenziale, che tenga conto di una collaborazione con altri servizi istituzionalizzati e non, sarà formulata la proposta d'intervento da presentare al Comitato tecnico di cui all'art. 8, 2 comma, DPGP n. 30/2000.

L'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali per il minore vanno comunque garantite nello spirito del *favor minoris*, indipendentemente dalla partecipazione alla copertura delle spese assistenziali da parte della famiglia d'origine, genitori o persone tenute agli alimenti.

I diversi interventi di assistenza economica sono cumulabili fra loro, ove ritenuto necessario e sulla base di un'adeguata motivazione.

CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER MINORI

Secondo quanto sancito dall'art. 23 "possono essere erogati contributi economici per minori per interventi urgenti, specifici e mirati a garantirne l'armonico sviluppo".

Tale intervento ha natura eccezionale ed è utilizzato per il soddisfacimento di esigenze di primaria importanza per il minore, quali, cure mediche e riabilitative, per la parte non coperta dall'Azienda sanitaria competente per il territorio, vestiario e materiale scolastico, ecc..

Ad esempio non sono di norma ammesse prestazioni specifiche per il pagamento di terapie psicologiche a privati; di fatto l'intervento economico s'ispira al principio di sussidiarietà, per cui solo nel caso in cui l'intervento terapeutico non fosse realizzabile attraverso il servizio pubblico dell'Asl competente, con parere motivato, l'assistente sociale potrebbe richiedere tale prestazione a favore del minore (es. tempi d'attesa troppo lunghi, rischio di pregiudizio per il minore).

Suddetto intervento è contemplato solo per i minori il cui nucleo familiare è seguito dall'assistente sociale.

Normalmente, tali prestazioni sono inserite all'80% ma è facoltà dell'operatore che segue il caso formulare al Comitato Tecnico la proposta di concessione della prestazione nella misura del 100%, motivando dettagliatamente la richiesta di deroga al regolamento in base al progetto e alla situazione familiare (ad esempio in caso di affidamento giudiziario, nucleo familiare assistito con RMI, necessità di garantire il favor minoris in assenza di collaborazione dei genitori).

CONTINUITA' DELLA VITA FAMILIARE E DELLA CASA

A fronte di bisogni particolari ed eccezionali di un nucleo familiare seguito dall'assistente sociale, qualora l'attivazione di altre risorse non fosse risolutiva del problema, può essere disposto un intervento finalizzato a garantire la permanenza del minore nel nucleo d'origine, evitando di dover disporre un affidamento etero-familiare. L'intervento si sostanzia nell'apporto di una persona estranea al nucleo (e non tenuta agli alimenti secondo l'art. 433 del C.C.) che porta aiuto diretto ai componenti della famiglia assistita nella cura del minore.

La persona può essere individuata o dalla famiglia o dall'assistente sociale, cui spetta la valutazione circa la sua idoneità. L'assistente sociale ha il compito di formalizzare, attraverso un regolare contratto di lavoro, gli impegni delle tre parti in causa (esplicitando orari, mansioni, verifiche) (circolare della Provincia 1/2005).

Mensilmente dovrà essere prodotta all'assistente sociale dettagliata autocertificazione relativa alle ore effettuate (autocertificazione in allegato).

L'ammontare del compenso non potrà superare:

- √ l'importo maggiorato previsto per un affidamento in situazione analoga (diurno parziale, diurno completo, fine settimana)
- √ il tetto massimo di 100 ore mensili
- √ l'importo orario fissato annualmente

La quantificazione del compenso mensile potrà essere calcolata o secondo l'importo orario ovvero in modo forfetario, in base agli accordi presi.

L'intervento della continuità della vita familiare e della casa è uno strumento flessibile che consente di fornire un sostegno in risposta ad un bisogno circoscritto nel tempo ovvero supportare un progetto suscettibile di essere rinnovato annualmente.

Qualora il minore sia di età inferiore ai 4 anni la Provincia considera prioritario l'utilizzo delle Tagesmuetter.

L'intervento di continuità della vita familiare e della casa ha un contenuto nettamente distinto rispetto all'affidamento, in quanto non si attua in risposta ad un disagio educativo e non ha valenza di sostegno alla genitorialità, bensì di accudimento del minore reso necessario da fattori contingenti.

CIRCOLARI PROVINCIALI IN MATERIA DI ASSISTENZA ECONOMICA E MINORI

Requisiti della dimora e della residenza stabili:

❖ Ai sensi dell'art. 17, comma 1) lettera c) del DPGP n. 30/2000 e successive modifiche e integrazioni, i richiedenti extracomunitari devono essere in possesso di dimora e residenza stabili in provincia di Bolzano - in maniera continuativa - da almeno 3 mesi.

Per i cittadini italiani e quelli degli stati membri dell'Unione Europea 1-2 mesi di dimora stabile in provincia di Bolzano.

I cittadini extracomunitari perdono il requisito della dimora stabile se escono dal territorio provinciale per più di 15 gg., mantenendo la loro attività prevalente in provincia di Bolzano (es. il lavoro).

CIRCOLARE N. 8/99

Per i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea la prestazione assistenziale viene erogata limitatamente a due mesi e può essere prorogata "solo in caso di grave bisogno".

Per casi di grave bisogno si debbono pertanto intendere :

- √ palese incapacità lavorativa (malattia o incidente);
- √ difficoltà economiche e sociali determinate dalla presenza di minori di età non superiore a quella per la scuola dell'obbligo, ovvero 15 anni;
- √ presenza di disabili o persone che abbisognano di assistenza continua.

CIRCOLARE N. 3/2001

Prestazioni di assistenza economica sociale in favore di stranieri extracomunitari e dei rispettivi familiari(in conseguenza del ricongiungimento familiare)

❖ Ai sensi dell'art. 17 3) comma del DPGP n. 30/2000 i cittadini stranieri appartenenti a stati extracomunitari che per un quinquennio risiedono e dimorano in modo stabile ed ininterrotto nel territorio della provincia di Bolzano, essi sono equiparati ai cittadini italiani ed a quelli degli stati membri dell'Unione Europea ai fini dell'erogazione delle prestazioni di assistenza economica sociale.

I familiari conviventi del cittadino extracomunitario equiparato al cittadino italiano, pur essendo ancora privi dei requisiti di cui sopra avessero tuttavia necessità di presentare domanda di assistenza , si ritiene equo, in mancanza di una disposizione ad hoc, evitare distinzioni all'interno del nucleo familiare ricongiunto, riconoscendo il diritto all'assistenza economica sociale anche a questi ultimi.

Si richiede comunque un minima garanzia di stabile permanenza nel territorio provinciale operando una distinzione:

- √ per il coniuge non legalmente separato e per i figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi, nonché per i genitori del cittadino extracomunitario equiparato, è indispensabile un periodo di stabile ed ininterrotta dimora in provincia di Bolzano di almeno tre mesi e il possesso del permesso di soggiorno;

√ per ogni altro familiare è indispensabile un periodo di almeno dodici mesi e il rilascio del permesso di soggiorno.

CIRCOLARE N.1/2000

Il genitore singolo è quel soggetto, separato, divorziato o vedovo, non coniugato, il quale in assenza dell'altro genitore convive con uno o più figli minorenni.

La riduzione delle prestazioni assistenziali ex art. 16 D.P.G.P. n. 2/91 è disposta previa valutazione della effettiva esigibilità dell'adempimento dell'obbligo di ripresa oppure ricerca/accettazione dell'attività lavorativa.

L'esigibilità dell'obbligo di cui sopra va valutata tenendo conto delle seguenti condizioni da intendersi a titolo *indicativo e non tassativo*:

√ il livello di istruzione del genitore e le relative possibilità d'inserimento nel mondo del lavoro (diplomi scolastici, attestato seconda lingua, qualifiche professionali);

√ luogo in cui vive il genitore e possibilità in loco;

√ luogo in cui vive il genitore singolo e i collegamenti mediante mezzi pubblici di trasporto con

il posto di lavoro;

√ età dei figli;

√ numero dei figli presenti nella famiglia monogenitoriale;

√ qualsiasi altro elemento rilevante che giustifichi la non disponibilità a riprendere o a svolgere ex novo l'attività lavorativa, tenuto conto del tipo e dell'orario di lavoro.

Bisogna altresì tener conto della presenza di altre persone conviventi che siano eventualmente in grado di accudire il bambino.

Rimane comunque esclusa la riduzione se motivazioni sociali o di salute del genitore (debitamente documentate mediante certificati medici, relazioni del servizio sociale, ecc.) rendano impossibile la continuazione del lavoro o se per il bambino questa fosse una situazione inaccettabile, tenuto conto delle specifiche necessità dello stesso.

La possibilità di avvalersi del servizio di asilo nido, scuola materna, assistenti domiciliari all'infanzia ecc. ecc., deve essere considerata ai fini della riduzione.

Nel caso in cui il bisogno economico sorga in capo al richiedente durante il periodo di congedo facoltativo retribuito per maternità o paternità non trova applicazione la riduzione. Trascorso tale periodo il genitore deve riprendere il lavoro pena la riduzione.

Nel caso in cui il genitore sia senza un posto di lavoro la riduzione non è ammessa fino al quindicesimo mese di vita del bambino.

Qualora un genitore singolo abbia un lavoro a tempo parziale la riduzione non si applica fino all'undicesimo anno di vita del bambino in quanto ottempera all'obbligo di provvedere al proprio sostentamento.

CIRCOLARE N. 2/2003

1. GENITORE SINGOLO DIVORZIATO

Non serve la sentenza definitiva di divorzio ma è sufficiente l'ordinanza presidenziale che individui il genitore affidatario del /dei figlio/i minore e l'entità dell' assegno di mantenimento.

È da tenersi irrilevante la circostanza che i coniugi separati continuino di fatto a convivere nella stessa abitazione.

In caso il genitore presenti domanda di agevolazione tariffaria è sufficiente che autocertifichi di non aver più alcun tipo di rapporto di coppia con l'altro coniuge.

Il coniuge affidatario che non percepisce l'assegno di mantenimento a carico dell'altro coniuge dovrà attivarsi legalmente al fine di ottenere il pagamento di tale assegno.

In caso contrario al genitore che presenti domanda di agevolazione tariffaria verrà conteggiata un' entrata presunta a titolo di assegno di mantenimento pari a 250,00 euro mensili per ciascun figlio minore affidato.

2. GENITORE SINGOLO NON CONIUGATO

Qualora il genitore dichiari che il figlio non è stato riconosciuto dal padre/madre naturale, questi dovrà attivarsi anche agendo per vie giudiziarie affinché il minore venga riconosciuto - salvi casi gravi e motivati, es. ipotesi di violenza – per non incorrere nel calcolo di un' entrata presunta pari a 250,00 euro per ciascun figlio minore, sia nel caso di presentazione di domanda di agevolazione tariffaria che di presentazione di assistenza economica sociale

CIRCOLARE N. 2/2001

Prestazione specifica a favore di minori in affidamento o presso istituti.

Nel summenzionato caso il competente ufficio provinciale famiglia, donna e gioventù, in caso di prestazione specifica richiesta a favore del minore in affidamento, il fanciullo non si considera in alcun caso membro della famiglia affidataria.

Ne consegue che il reddito ed il patrimonio della famiglia affidataria non viene mai preso in considerazione ai fini del calcolo della situazione economica, salvo il caso di affidamento preadottivo.

Il minore in affidamento a tempo pieno oppure a tempo parziale deve essere considerato quale componente del nucleo familiare di fatto della famiglia d'origine.

Ai fini del calcolo della situazione economica dovrà essere considerato il reddito e il patrimonio sia del minore che dei genitori e di eventuali altri componenti della famiglia di fatto, riferendosi sempre alla famiglia d'origine.

N.B.:

L'obbligo di mantenimento dei figli permane a carico del genitore anche nel caso in cui il minore sia stato allontanato dalla famiglia con decreto T.M. ed affidato al servizio sociale per un idoneo collocamento. Tale obbligo permane quando un giudice non disponga in merito all'avvio di un eventuale procedimento della decadenza dalla potestà genitoriale.

In conseguenza a ciò è opportuno che il Servizio cerchi di ottenere una partecipazione dello stesso genitore alle spese di mantenimento del figlio ospite presso una famiglia affidataria.

Il fatto che il genitore possa rifiutarsi di contribuire alle spese non può pregiudicare in alcun modo il provvedimento di affidamento.

In una nota dell'ufficio provinciale competente dd. 15.07.99 si ribadisce che la prestazione dovrebbe essere limitata ai tre mesi. In caso di ulteriore diniego l'affidamento viene interrotto previa verifica da parte del servizio sociale competente che tale interruzione non comporti un danno per il minore. Qualora il comportamento negligente del genitore venga a configurarsi come pregiudizievole nei confronti del figlio, come estrema ratio la situazione potrà essere segnalata al TM.

8. Procedure di passaggio caso tra i distretti sociali

PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DI CASI ALL'INTERNO DELLO STESSO DISTRETTO

E' possibile per un'assistente sociale concordare il passaggio di un caso ad una collega della medesima area qualora questa ritenga che, per motivi di incongruenza o di incompatibilità, la relazione di aiuto sia compromessa.

Se l'assistente sociale riesce ad accordarsi con un collega, non è necessaria l'autorizzazione del direttore del distretto, il quale però deve essere messo al corrente della modifica e delle motivazioni.

Anche l'utente deve essere reso partecipe di tale scelta, motivandola adeguatamente.

PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DI CASI FRA DISTRETTI DIFFERENTI

Premesso che il cambio di residenza del nucleo da un quartiere ad un altro è un **elemento necessario ma non sufficiente** perché avvenga il passaggio caso, verranno elencate qui di seguito alcune regole professionali da osservare nel passaggio caso:

Per quanto riguarda l'opportunità del passaggio caso:

1. Il nucleo si trasferisce in un altro quartiere in maniera stabile e non temporanea (in quest'ultimo caso il nucleo rimane di competenza del distretto di provenienza);
2. per quanto riguarda i casi con minori, vale la residenza dei genitori e non dei figli nel caso per esempio che siano in affidamento presso un'altra famiglia;
3. l'assistente sociale dovrà valutare molto bene il momento storico che sta vivendo la famiglia e quindi verificare che il passaggio caso sia opportuno in quel momento specifico (altrimenti il passaggio verrà posticipato);
4. Il passaggio caso viene fatto solamente quando gli interventi sono già stati avviati e non vi è nulla di sospeso (es.: un'indagine della procura, una relazione di aggiornamento al T.M., un intervento programmato ma non ancora attuato).

Per quanto riguarda invece le modalità del passaggio caso:

1. Invio di una lettera di richiesta passaggio caso da parte del direttore del distretto al direttore del distretto dove l'utente ha stabilito la nuova residenza.

Tale richiesta dovrà contenere i seguenti elementi: *informazioni anagrafiche di ogni componente del nucleo familiare (nome, cognome, data di nascita), nuovo indirizzo del*

nucleo familiare, da quando il nucleo è seguito dal distretto che richiede il passaggio caso, maggiori problematiche del nucleo familiare, eventuale coinvolgimento delle autorità giudiziarie (indagini, decreti, ecc.), eventuali altri enti coinvolti nella gestione del caso (es.: neuropsichiatria, servizio psicologico, Ser-D, CSM, ecc.), maggiori interventi attuati nei confronti dei singoli componenti del nucleo, osservazioni generali (nucleo collaborante, difficoltà di relazione, ecc.);

2. presentazione del caso all'assistente sociale del nuovo distretto di competenza;
3. incontro congiunto con il nucleo familiare di presentazione della nuova assistente sociale;
4. Incontro congiunto, ove possibile, con eventuali altre Istituzioni coinvolte (neuropsichiatria, casa delle donne, Ser-D, ecc.);
5. passaggio della cartella sociale e contestuale abilitazione in Sozinfo, che dovrà essere completo di tutti i dati e le informazioni.

Durante il periodo di passaggio del caso, il nucleo rimane in carico all'assistente sociale del distretto di provenienza.

9. IL S.I.S. - Servizio Integrazione Sociale

Il (SIS) é formato da un'equipe di: n. 3 assistenti sociali, 1 educatore e da 2 figure amministrative ed è inserito al PRIMO PIANO della nuova struttura "Casa Conte F.J. Forni" di via Renon n. 31 a Bolzano.

Il S.I.S. (attivo dal mese di ottobre 2005) gestisce a livello sovra-distrettuale e quindi per tutta la città di Bolzano le seguenti tipologie di utenza:

- MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
- SENZA DIMORA ITALIANI, COMUNITARI ed EXTRACOMUNITARI
- RICHIEDENTI ASILO/PROFUGHI
- NOMADI SINTI e ROM

Sempre più frequentemente, nella vita di un nucleo familiare, può insorgere una situazione improvvisa che può incidere negativamente sulle condizioni educative, di vita di una persona. Spesso è il naturale evolversi della vita quotidiana che genera situazioni di disagio, anche lieve, ma comunque potenzialmente pericoloso, quando non è avvertito o non è seguito con metodo e professionalità. Nell'attuale società occidentale l'essere

"marginato" riguarda un numero sempre maggiore di persone, uomini, donne, minori, adulti, persone sane o ammalate. La precoce evidenziazione di segnali di disagio, una decisa presa di coscienza al riguardo e l'attivazione mirata di interventi, il lavoro di rete e la presa in carico congiunta fra più servizi, possono invece limitare i rischi di devianza. Quanto meno, possono creare reti di supporto in grado di sostenere l'individuo ed attenuare l'impatto che su di lui esercitano le circostanze negative e difficili. L'attuale organizzazione dei servizi territoriali dell'Azienda Servizi Sociali di Bolzano in cinque distretti sociali, ha prodotto spesso una frammentazione della presa in carico di utenti in stato di disagio ed una conseguente difficoltà a progettare gli interventi in maniera integrata.

L'Azienda Servizi Sociali di Bolzano ha ritenuto, pertanto, di costituire un nuovo servizio che gestisca a livello unico e quindi sovra-distrettuale per tutta la città di Bolzano le problematiche afferenti al disagio sociale.

Gli obiettivi principali sono pertanto i seguenti:

- garantire un "gate" unico per tutta l'utenza in stato di disagio
- garantire una presa in carico integrata e multidisciplinare
- migliorare la conoscenza del fenomeno legato alla marginalità in modo tale da poter coordinare in maniera efficace ed efficiente gli interventi rivolti alle persone in stato di disagio grave in stretta sinergia con il Terzo settore ed il Privato sociale
- garantire omogeneità metodologica ed una condivisa filosofia di intervento tra tutti gli attori coinvolti nella progettualità
- garantire continuità progettuale alle persone che intendono seguire un progetto di reinserimento socio-lavorativo in tutte le fasi dello stesso, nei passaggi di livello di autonomia
- garantire il continuo monitoraggio ed una costante verifica dei progetti attivati con la persona
- avere una "fotografia" reale, mirata e puntuale del fenomeno del disagio presente nella città di Bolzano
- poter fornire all'Azienda, al Comune di Bolzano e alla Provincia importanti informazioni rispetto alla tematica del disagio, al fine di poter prendere con più oculatezza delle decisioni di politica sociale

L'équipe avrà come compito principale quello di coordinare tutte le singole progettualità legate al reinserimento socio-lavorativo predisposte per gli utenti, in stretta collaborazione con i responsabili delle strutture e dei servizi esternalizzati ove gli utenti sono in contatto, così come seguire l'utente lungo tutto il continuum di crescita socio-pedagogica, fino all'ottenimento della autonomia. Il Servizio Integrazione Sociale avrà il compito di raccogliere costantemente ed aggiornare tutti i dati relativi al fenomeno del disagio nella città di Bolzano.

MINORI STRANIERI IN ITALIA

Non esiste una legislazione specifica sui minori stranieri.

Si fa riferimento sia alla normativa sui minori (diritto costituzionale e ordinario, diritto internazionale) sia alla normativa sugli stranieri.

Le disposizioni riguardanti i minori (sia internazionali che nazionali) sanciscono la necessità di riconoscere i diritti a tutti i minori, indipendentemente dalla loro nazionalità e status (regolari o irregolari).

L'INGRESSO IN ITALIA DEI MINORI STRANIERI

E' disciplinato dalla normativa sull'immigrazione.

Per alcuni paesi è richiesto un visto d'ingresso rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero. Tipologie di visti: adozione, al seguito, cure mediche, residenza elettiva,

diplomatico, ricongiungimento familiare, studio, turismo.

Il visto può essere di breve (max. 90 giorni) o lunga durata (max. 365 giorni).

Per il minore la richiesta va inoltrata dal genitore/tutore o da un maggiorenne con l'assenso del genitore/tutore.

I minori affidati/adottati/sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

Situazioni particolari di ingresso:

- Per calamità naturali, eventi bellici, eventi eccezionali il minore può entrare in Italia sprovvisto di visto e/o non accompagnato.
- Minori temporaneamente accolti nell'ambito di progetti solidaristici promossi da associazioni, enti, famiglie.

INESPELLIBILITA':

- ◆ il minore non può essere espulso, salvo il diritto di seguire il genitore/affidatario espulso
- ◆ il minore fino a sei mesi, nato da madre irregolare, non può essere espulso.

ISTRUZIONE SCOLASTICA (artt. 38-39 T.U. e artt. 45-46-48 Regolamento)

- **I minori stranieri presenti, anche se clandestini o irregolari, sono soggetti all'obbligo scolastico alle stesse condizioni dei minori italiani.**

Ad essi si applicano le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita comunitaria scolastica (art. 38 co. 1 T.U.).

- L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole può essere richiesta in ogni periodo dell'anno scolastico.

I minori privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva (art. 45 co. 1 Regolam.).

° Obbligo scolastico assolto

- se il minore ha frequentato il primo anno di scuola superiore ed è stato promosso o
- se ha compiuto 15 anni e dimostra di aver frequentato la scuola per 9 anni.

(L. 9/1999; L. 30/2000; D.M. 323/99, art. 1 co.3).

ASSISTENZA SANITARIA

Minori regolari

- E' garantita dall'iscrizione al S.S.N. del genitore regolarmente soggiornante (iscrizione obbligatoria valida per tutta la durata del permesso di soggiorno o volontaria).

Minori irregolari

- Sono garantite sia le prestazioni sanitarie di base che le cure ospedaliere urgenti, specialistiche e riabilitative (Convenzione di N.Y.), senza oneri se privi di risorse economiche (art. 35 T.U.).

| | |
|---|--|
| Minori REGOLARI (art. 31.T.U.) | <ul style="list-style-type: none">□ Nati in Italia da genitori regolari□ Entrati nel rispetto della normativa□ Regularizzati (es. sanatorie) |
|---|--|



- ❑ Se nati in Italia devono essere registrati sul passaporto di un genitore per richiederne l'iscrizione sul permesso di soggiorno e la residenza.
- ❑ Fino ai 14 anni sono inseriti sul permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario/tutore.
- ❑ Al compimento dei 14 anni viene rilasciato un permesso di soggiorno autonomo per motivi di famiglia (o la carta di soggiorno).
- ❑ Dopo i 18 anni il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rinnovato con altro motivo.

| | |
|--|---|
| Minori IRREGOLARI | <ul style="list-style-type: none"> ❑ entrati clandestinamente ❑ il genitore ha un permesso di soggiorno scaduto e non è rinnovabile |
| Minore irregolare con GENITORE REGOLARE | <p>Il minore può essere regolarizzato se il genitore ha i requisiti per il ricongiungimento familiare (casa, lavoro, reddito-art.29 T.U.) e presenta documentazione attestante la paternità/maternità tradotta e legalizzata dall'Ambasciata italiana.</p> |
| Minore irregolare con GENITORE IRREGOLARE | <p>Il minore ha il diritto di seguire il genitore Se espulso (art. 19 T.U.).</p> <p>Per gravi problemi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, il Tribunale per i Minorenni può autorizzare la permanenza in Italia del genitore per un periodo determinato (art. 31 T.U.).</p> |

MINORI IRREGOLARI

PRIVI DELL'ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE

"minori stranieri non accompagnati"

Obbligo di segnalazione al **Comitato Minori Stranieri** da parte dei servizi competenti (i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti che svolgono attività sanitaria o

di assistenza) e anche alla **Procura** minorile, se in stato di abbandono o accolto per un periodo superiore a 6 mesi da persona diversa dal parente entro il IV grado.

Il Comitato Minori Stranieri decide sulla permanenza del minore in Italia o sul rimpatrio assistito.

Il minore ottiene un permesso di soggiorno per "**minore età**" in attesa della decisione del Comitato.

- Obbligo di segnalazione di situazioni di abbandono da parte di tutti gli operatori dei servizi pubblici (art. 9. Legge 184/83 e modifiche)

"Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al Tribunale per i Minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio."

| Minori non accompagnati CHE CONVIVONO CON PARENTI ENTRO IL IV GRADO: | Minori non accompagnati SOLI |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">◆ Il parente può chiedere la regolarizzazione del minore, che otterrà un permesso di soggiorno per "minore età". | <ul style="list-style-type: none">◆ Il minore ha diritto al soggiorno temporaneo, all'assistenza sociale, sanitaria e all'avviamento scolastico.◆ Il rappresentante legale della struttura di accoglienza (o dei servizi sociali) esercitano i poteri tutelari |

Interventi di assistenza sociale in provincia per **MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

Si definisce *minore straniero non accompagnato* quel minore che si trova in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili, in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Normativa di riferimento

1. Testo Unico 286/98 sull'Immigrazione, come modificato dal Dlgs. 113/99 (tit. 2, c. III, art.17)
2. Regolamento di attuazione del Testo Unico 286/98, D.P.R. 394/99 (art.28, c. 1, lett. a)
3. Regolamento del Comitato Minori Stranieri, D.P.C.M. 535/99
4. Circolare del Ministero dell'Interno del 13.11.2000
5. Circolare del Ministero dell'Interno del 09.04.2001
6. Legge sull'Immigrazione e l'asilo 189/2002 (c.d. Bossi-Fini)
7. Legge 184/83 sull'adozione e l'affidamento, come modificata dalla Legge 149/2001
8. Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26.06.97
9. Convenzione di New York sui diritti del fanciullo

La Provincia Autonoma di Bolzano ha approvato il "*piano provinciale di interventi per minori stranieri non accompagnati*" con la **delibera della Giunta Provinciale n.1330/2001**, che regola gli interventi di assistenza a favore di tali minori e mette a disposizione le risorse finanziarie.

Il piano è articolato su due livelli di intervento:

1. accoglienza in un centro di pronta accoglienza a Bolzano:

L'Associazione Volontarius gestisce in convenzione con l'ASSB un Centro, per 13 posti. L'A.S.S.B. mette a disposizione un assistente sociale referente sia per i minori ospiti che per gli enti gestori provinciali.

2. inserimento dei minori sul territorio provinciale presso famiglie affidatarie, comunità socio-pedagogiche o residenza assistite,

con presa in carico e predisposizione di un progetto educativo da parte di uno dei distretti degli enti gestori dei servizi sociali (ASSB e comunità comprensoriali) fino ad una "quota" massima stabilita dalla delibera provinciale in rapporto alla popolazione residente.

Con la circolare del 06.11.02, Prot. Nr. 52.01.01.04/7955, con oggetto m.s.n.a.-sviluppo della situazione, vengono date alcune indicazioni sulla procedura di intervento dei servizi sociali.

Con la circolare provinciale del 17.09.2003 (Prot.nr. 52.01.01.04/6488), viene riconosciuto ai minori stranieri (non solo quelli "non accompagnati") titolari di un permesso di soggiorno per "minore età" il **diritto di svolgere attività lavorativa** (nel rispetto della normativa per i minori).

INTERVENTI ASSISTENZIALI e FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL'ASSISTENTE SOCIALE REFERENTE DEL PIANO MSNA

Sostegno al msna accolto al CPA

- ❑ Raccolta della domanda attraverso colloquio anamnestico/informativo col minore, se necessario col supporto del mediatore culturale (raccolta di informazioni sulla situazione personale, familiare e sociale del minore e trasmissione di informazioni al minore sulla normativa e sulle modalità di accoglienza).
- ❑ Segnalazione della situazione del minore alle autorità competenti: Comitato Minori Stranieri e p. c. alla Procura minorile.
- ❑ Stesura nota informativa all'Ufficio Immigrazione della Questura ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per minore età e accompagnamento in Questura del minore per la richiesta del p.s.
- ❑ Definizione, in collaborazione con gli operatori del CPA, di un progetto a breve termine attivando le risorse cittadine.
- ❑ Stesura di relazioni di aggiornamento al Comitato Minori Stranieri
- ❑ Prima della decorrenza dei sei mesi di permanenza al CPA, segnalazione del minore all'ente gestore dei servizi sociali competente per la presa in carico del minore
- ❑ Incontro con l'operatore dell'ente competente per la presa in carico del minore alla dimissione dal CPA
- ❑ Stesura di nota informativa a Questura, CMS e Procura minorile sull'avvenuto passaggio del caso ad altro ente gestore dei servizi sociali e del nuovo collocamento.
- ❑ Gestione di una banca dati sugli interventi di assistenza a favore dei msna sul territorio provinciale.

Gestione msna del contingente dell'ASSB

- ❑ Formulazione di un progetto di intervento individualizzato con il collocamento del minore in una struttura di II livello o famiglia affidataria e gestione del caso

Sostegno a msna presso parenti

Su richiesta del CMS o dei parenti:

- ❑ Colloquio anamnestico/informativo (indicazioni sull'utilizzo delle risorse)
- ❑ Accompagnamento in Questura (Ufficio Minori e Ufficio Immigrazione)
- ❑ Segnalazione al Comitato Minori Stranieri.

10. Lo spazio-neutro: linee guida

DEFINIZIONE

Lo spazio neutro è un luogo tutelato di incontro genitori-figli, idoneo a verificare se ci sono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali e per facilitare e sostenere la relazione minori-genitori. Le situazioni-tipo per le quali si fa ricorso allo spazio neutro sono: situazioni di affidamento dei minori (la coppia si è divisa ed i bambini sono stati affidati ad uno dei due genitori, oppure, i bambini sono stati affidati ad un diverso nucleo familiare), oppure per esercitare il diritto di visita in situazioni familiari caratterizzate da maltrattamento, grave trascuratezza ed abuso.

La realtà bolzanina dei servizi territoriali e dell'Autorità Giudiziaria per i minori è caratterizzata da una sempre maggiore necessità di verificare le relazioni tra adulti di riferimento e bambini in un luogo protetto. Finora questo è avvenuto in spazi non consoni, quali gli uffici dei servizi, in uno stile del tutto precario e con un setting tecnico non professionale per la situazione. Fine ultimo del progetto SPAZIO NEUTRO è la risposta a questo bisogno.

OBIETTIVI

La finalità del progetto è quella di creare un luogo neutro e allo stesso tempo protetto, per accogliere i minori ed i genitori che devono, per vari motivi, incontrarsi alla presenza del servizio sociale e sostenere gli stessi genitori in un percorso di crescita rispetto al loro ruolo genitoriale.

L'intervento del servizio si basa sul riconoscere il bisogno/diritto del bambino di veder salvaguardata il più possibile la relazione con entrambi i genitori (o altre persone affettivamente significative) e i legami che ne derivano.

In quest'ottica, è fondamentale che gli adulti vengano aiutati a riconoscere e mantenere una continuità genitoriale nei confronti dei propri figli, per i quali restano comunque, imprescindibile riferimento.

Schematicamente, gli obiettivi specifici del servizio sono così definiti:

- creazione di uno spazio rassicurante, accogliente e sicuro per lo svolgimento degli incontri tra minore e genitore, che dia la possibilità di vivere la relazione genitore – figlio all'interno di una cornice neutrale e sospesa dal conflitto familiare;

- sostegno alla genitorialità attraverso il mantenimento della relazione del minore con il genitore non affidatario;
- accompagnamento del genitore nella ridefinizione del proprio ruolo e nel possibile recupero della capacità genitoriale e di accoglimento del figlio;
- favorire il ricostruirsi del senso di responsabilità genitoriale e quando possibile sostenere l'organizzazione e la gestione autonoma degli incontri.
- non sono di competenza del servizio la valutazione delle capacità genitoriali residue e la ricostruzione dei ruoli genitoriali.

DESTINATARI

Il principale destinatario dell'intervento è il bambino con il suo diritto a "mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò è contrario al maggior interesse del bambino"

(O.N.U. "Convenzione dei diritti dell'infanzia" Art.9, 1989, New York).

Le aree d'intervento riguardano in particolare:

- situazioni familiari multiproblematiche, in cui vi sia un sospetto di maltrattamento, grave trascuratezza o abuso sessuale, anche in presenza di decreti limitativi della potestà genitoriale;
- situazioni che presentano una pesante conflittualità di coppia dovuta quasi esclusivamente all'elaborazione della separazione coniugale;
- casi di minori in affido eterofamiliare;
- situazioni in cui la relazione tra bambino e genitore è resa difficoltosa da provvedimenti limitativi della libertà personale conseguenti a procedimenti penali.

INVIO E MODALITÀ DI ACCESSO

L'accesso al servizio può avvenire esclusivamente attraverso i distretti sociali dell' Azienda Servizi Sociali di Bolzano , in quanto il servizio SPAZIO NEUTRO non concretizza una presa in carico globale della situazione ma si occupa unicamente della gestione del rapporto genitori - figli.

L'accesso avviene attraverso contatto diretto con l'operatore dello SPAZIO NEUTRO e in seguito alla compilazione da parte dell'assistente sociale competente della griglia d'accesso.

METODOLOGIA D'INTERVENTO

La gamma di interventi da attuare nell'ambito dello Spazio Neutro è molto ampia:

- a) supporto al mantenimento e alla ricostruzione della relazione con il genitore non affidatario, in situazioni di separazione conflittuale;
- b) supporto al fine della ricostruzione della relazione con uno o entrambi i genitori, a seguito di allontanamenti prescritti dalla magistratura, con conseguente interruzione di rapporto;
- c) mantenimento della relazione con uno od entrambi i genitori, in situazione di rischio per i minori;
- d) verificare la possibilità di una costruzione della relazione con un genitore mai conosciuto, per un riconoscimento tardivo o per altre vicende familiari;

Il percorso d'intervento prevede vari passaggi:

1. invio della scheda d'accesso compilata dall'operatore sociale del distretto alle operatrici dello Spazio Neutro e valutazione da parte delle stesse della presa in carico; è quindi intrinseca la possibilità da parte delle operatrici dello Spazio Neutro di rifiutare, motivandola, la presa in carico di una situazione;
2. incontro tra operatore del distretto e operatrici dello spazio neutro al fine di definire gli obiettivi, i tempi d'intervento e le aspettative sul servizio; la durata dell'intervento deve essere definita dall'assistente sociale del distretto;
3. colloqui preliminari con i genitori o gli adulti coinvolti congiuntamente, a meno che gli operatori non ritengano necessario svolgerli separatamente;
4. incontro/i di presentazione, conoscenza e spiegazione al minore del ruolo del servizio Spazio Neutro. I tempi sono da definire in base alle esigenze del minore stesso - questa fase prevede l'accoglienza del bambino al fine di esplorare il servizio, conoscere l'operatore e lo spazio dove avverranno gli incontri;
5. realizzazione degli incontri tra il bambino e il genitore non affidatario (la frequenza varierà in base alla situazione, il limite massimo è di tre ore settimanali), che avvengono all'interno delle stanze attrezzate, in presenza dell'operatore;
6. in contemporanea al lavoro con il bambino si sviluppa il lavoro con i genitori – nei colloqui con l'adulto l'operatore lavora per stabilire un legame con il genitore instaurando quindi una relazione di fiducia;

7. verifiche in itinere tra operatori dello Spazio Neutro e assistente sociale del distretto con possibile ridefinizione dei tempi e l'adeguamento degli obiettivi e delle strategie d'intervento in funzione dei risultati ottenuti e di quelli attesi;
8. colloqui di verifica in itinere con gli adulti coinvolti sull'andamento degli incontri e degli eventuali problemi emersi; tali incontri si svolgeranno in presenza dell'assistente sociale solo in caso di rischi di manipolazione o di ingente complessità;
9. verifica finale, restituzione ai genitori e stesura della relazione conclusiva; qualora sia necessario l'invio all'Autorità Giudiziaria di relazioni di aggiornamento o segnalazione riteniamo fondamentale che la relazione di cui sopra venga allegata integralmente.

Nel caso in cui il servizio si trovi nell'impossibilità di assumere nuovi casi, verrà creata una lista d'attesa con criteri oggettivi.

L'andamento dei percorsi non sarà determinato solo dagli attori familiari, ma anche dai percorsi giudiziari (es. l'uscita di una sentenza può chiudere l'accesso di una famiglia al servizio); anche la gestione degli incontri è condizionata dai provvedimenti del tribunale che possono inquadrare e orientare le linee di intervento e le modalità definendo i soggetti ammessi all'incontro, la loro frequenza e la loro durata.

L'intervento offerto si porrà come un'opportunità diretta ad attivare il mutamento interno alla famiglia in modo da innescare un processo di cambiamento e il recupero di funzioni genitoriali più adeguate. Tale intervento non sarà quindi limitato alla sola assistenza, ma sarà finalizzato alla valorizzazione delle risorse e delle possibilità di cambiamento.